

Verbale dell'adunanza

del giorno 20 maggio 1915

Sono presenti: il Presidente Svingher, i Consiglieri Terardo e Beneduce, il Direttore Generale Cocci ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione. Interviene all'adunanza anche il Vice Presidente Magaldi.

Questioni relative al prossimo stato di guerra.

Il Comitato riprende in esame le tre questioni relative al prossimo stato di guerra, sulle quali nella precedente adunanza esso si è riservato di deliberare:

1. Rapporti con le Compagnie Austro-Ungariche.

In ordine al delicato problema dei rapporti dello Istituto Nazionale con le Compagnie Austro-Ungariche autorizzate alla produzione, il Comitato, dopo breve discussione, nella quale il Presidente crede di mettere in rilievo le condizioni speciali in cui trovano le due Compagnie aventi sede a Trieste, e le conseguenze che possono derivare da siffatte condizioni speciali, approva nel testo seguente una lettera per

il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, apprestata dal Direttore Generale in armonia coi criteri concordemente affermati dal Comitato nella precedente adunanza:

"Nella imminente partecipazione dell'Italia al conflitto europeo il Comitato Permanente dell'Istituto Nazionale ha fermato la propria attenzione sul modo come possano o debbano svolgersi i rapporti con le Compagnie estere appartenenti a paesi belligeranti e nemici, le quali trovansi autorizzate ad operare nel ramo vita.

La legge 4 aprile 1912 N. 305 nell'attribuire all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni l'esercizio delle assicurazioni-vita in regime di monopolio, adottò come è noto disposizioni transitorie, che permisero alle Società legalmente esercenti nel Regno al 31 dicembre 1912 di poter continuare le operazioni per un decennio a determinate condizioni: fra cui sono qui da ricordare quella che subordina l'accennata facoltà di esercizio ad un Decreto Reale di autorizzazione e l'altra che obbliga le Imprese in tal modo autorizzate a cedere all'Istituto Nazionale il 40% degli affari assunti durante il periodo transitorio.


Fra le Società autorizzate se ne sono tre di nazionalità

austro-ungarica: "Le Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia", la "Reunione Adriatica di Sicurtà", il "Danubio". È posto che l'Italia entri nel conflitto occorre precisare al più presto quali abbiano ad essere i rapporti con le dette Compagnie sia per gli affari già conclusi sia per i nuovi affari.

Il Comitato ha ravvisato che di urgente soluzione è specialmente il quesito concernente la conclusione di nuovi affari da parte delle anzidette compagnie in Italia. È verosimile infatti che, come rispetto ai sudditi di altri Stati belligeranti, così rispetto ai cittadini italiani, sarà sancito dall'Impero Austro-Ungarico il divieto ai propri sudditi di concludere affari con noi; e del resto, anche indipendentemente da tale divieto, appare assai fondato il dubbio che, sopravvenuto lo stato di guerra, serbi ancora efficacia l'autorizzazione di lavorare nel Regno, autorizzazione che ipso facto si dovrebbe ritenere cessata per l'impossibilità di conservare durante la guerra rapporti normali fra un'Azienda di Stato e Rappresentante italiane di Società austriache, le quali non possono che far capo alle leggi e alle autorità del loro Paese.

Alf


È pure da considerarsi che se una questione può sorgere rispetto alle assicurazioni-vita, a causa del



l'esistenza del Decreto di autorizzazione e della obbligatorietà che la legge attribuisce al trasferimento di una parte dei rischi all'Istituto di Stato, nessun dubbio invece sembra possibile dove, come nel campo della rassicurazione dei rischi di guerra marittimi, si tratta invece di rapporti contrattuali liberi. Infatti la Commissione Governativa, istituita per la speciale Azienda Statale dei rischi di guerra in navigazione, ha già creduto di provvedere all'eventualità della guerra, deliberando che appena essa sia dichiarata l'Azienda di Stato debba sospendere i rapporti di affari con le Compagnie Germaniche ed Austro-Ungariche, salvo bensì il rispetto dei contratti già fatti, ma anche questo entro limiti che saranno contenuti nei futuri provvedimenti di carattere legislativo e straordinario.

Per i rischi di guerra marittimi trovansi ammesse alla rassicurazione presso l'Azienda di Stato, per le navi e per carichi, sette compagnie Tedesche e due austro-ungariche. Rispetto a tutti, la Commissione è stata di avviso, che, col sopravvenire della guerra, dovesse cessare ogni possibilità di nuovi rapporti, anche indipendentemente dai divieti e dalle sanzioni che potranno in modo tassativo ostacolare la conclusione degli affari fra sudditi di Stati nemici?

Rispetto agli affari in corso, il Comitato ha con-



siderato che la condizione degli assicurati italiani di fronte a Compagnie appartenenti a Potente nemiche potrà presentare difficoltà notevoli, sia per l'esecuzione degli impegni assunti dalle Compagnie, sia per l'adempimento degli obblighi propri da parte degli assicurati italiani? Altri Stati hanno provveduto con disposizioni eccezionali, facendo assumere da Commissari del Governo la gestione degli incassi e dei pagamenti e l'amministrazione di tutte le attività esistenti nello Stato. Qualora a simili misure fosse il caso di arrivare, è da ritenere che l'organizzazione dell'Istituto Nazionale potrebbe rendere agevole il compito del Governo?

In considerazione speciale è stata presa dal Comitato la condizione delle due Compagnie austriache, che hanno la sede principale a Trieste. Esso ha rilevato che alle ragioni di convenienza che certamente concorrono per esse, è però da contrapporre il fatto che la gran massa dei loro affari e delle loro attività trovansi in Austria e in Ungheria, che esse non possano forse sottrarsi alle disposizioni proibitive o limitative dell'Impero Austro-Ungarico, che l'occasione che da noi fosse fatta in loro riguardo potrebbe similmente determinare qualche rappresaglia ai loro danni?

CH



Dal punto di vista poi della legge 4 aprile 1912 sembrerebbe da evitare un indirizzo che infirmasse i principi fondamentali che informano la legge stessa.

Se oggi, dichiarata la guerra, una eccezione fosse fatta rispetto all'esercizio del ramo vita a favore delle Compagnie aventi sede a Trieste, tale eccezione potrebbe forse essere appresa come un primo passo verso un nuovo indirizzo legislativo. Lo stato di guerra determina di necessità rispetto a tutte le Compagnie essere conseguente che mal si possono impedire senza dare occasione a complicazioni nel campo pratico, ad incertezze nei criteri direttivi. Quando lo stato di guerra sarà finito, ogni benevola provvidenza potrà essere adottata senza deviare dai criteri informativi della stabilizzazione del ramo vita e quegli organismi economici che durante la guerra mal potrebbero essere protetti, a guerra finita potranno trovare largo e fecondo campo di lavoro negli altri rami di assicurazione.

Infine, circa il carattere del Decreto di autorizzazione è opportuno rammentare che trattasi di concessione indubbiamente revocabile. Lo stesso regolamento 5 agosto 1912 prevede qualche caso di revoca; a termine dell'articolo 60 la revoca è infatti comminata per l'inosservanza del divieto di ridurre in

singoli assicurati le tariffe approvate dal Governo.
Lo stato di guerra legittimerebbe sotto ogni aspetto
la revoca dell'autorizzazione, e in ogni caso la tem-
poranea sospensione della concessione data.

Esposte le vedute del Comitato Permanente, prego
codesto On. Ministero di voler esaminare con ogni
sollecitudine il problema e impartire le necessarie dispo-
sizioni.

2. Riassicurazione di rischi di guerra terrestri.

Il Comitato, riprese in esame le richieste pervenute
allo Istituto dalla Camera di Commercio di Venezia,
dal Presidente della Associazione Coloniera e da
alcuni interessati in opifici industriali perche esso
assuma la copertura del rischio di guerra per opifici
ci, depositi ed altri immobili di caratter indu-
striali;

Alf

riconosce che ragioni analoghe a quelle da cui fu
determinato l'intervento dello Stato nei rischi di
guerra marittimi concorrono in parte anche nel caso
speciale del rischio di guerra cui sono esposti gli
stabilimenti industriali. E' innegabile che, data la
estrema difficolta di valutare i detti rischi, le
private imprese di assicurazione che agiscono a scopo
di guadagno, difficilmente potrebbero assumersi senza

il corrispettivo di premi molto elevati e forse proibitivi, e ciò può giustificare un eccezionale provvedimento di carattere legislativo.

Rispetto alla forma dell'intervento, il Comitato esclude che questo possa consistere nella diretta assicurazione e ritiene anche nel caso presente che, trattandosi di procedere per via di criteri prudenziali e intuitivi, debbasi limitare l'azione dello Stato alla riassicurazione per quote non molto elevate.

La riassicurazione potrebbe essere fatta, come propone il Direttore Generale, devolvendo l'ammontare delle quote di premio al fondo speciale costituito per effetto del Decreto Legge 30 agosto 1944, e sullo stesso fondo facendo gravare l'onere delle liquidazioni. Il servizio sarebbe regolato con norme speciali ma analoghe a quelle relative ai rischi di guerra marittimi.

Un punto su cui il Comitato ferma la sua particolare attenzione è la convenienza di far concorrere alla copertura dei rischi gli interessati, promuovendo fra essi la costituzione di Sindacati facoltativi e, occorrendo, obbligatori che tenessero a proprio carico una parte notevole dei rischi. Ciò anche in considerazione delle difficoltà che potranno incontrarsi nella determinazione iniziale dei valori da assicurare, alla

quale solo fino ad un certo punto potrà servire l'ordinaria assicurazione contro gli incendi, e delle difficoltà anche maggiori inerenti alla liquidazione dei danni relativi agli impianti meccanici, ai macchinari e simili. La liquidazione presenta difficoltà gravi tutte le volte che si tratti di danni parziali, massime se relativi agli impianti meccanici?

La costituzione di mutue assicuratrici, e occorrendo di Sindacati obbligatori, potrebbe dar modo di ovviare agli accennati inconvenienti. È naturale che la costituzione delle mutue o dei sindacati dovrebbe procedere separatamente per le singole grandi industrie, quali la Cotoniara, quella della seta, la metallurgica. L'associazione fra gli interessati verrebbe così a concorrere con lo Stato per la ripartizione dei danni che i fatti di guerra potranno causare alle proprietà private di cui si ragiona.

OH

Non sembra equo pretendere tutto dall'azione dello Stato. La guerra purtroppo colpisce senza distinzione cose e persone; se per una determinata categoria di beni s'invoca e si ottiene una speciale protezione; è giusto che al relativo onere contribuisca, non in modo speciale e notevole gli stessi interessati?

Il Comitato prega, pertanto, il Direttore Generale



di far presenti tali considerazioni all' On. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale vedrà come meglio si possa conciliare l'interesse generale e quello dei proprietari di stabilimenti industriali rispetto all'assicurazione contro i rischi di guerra.

3. Riassicurazione di danni in generale.

Il Direttore Generale, tornando sul torto argomento segnalato alla attenzione del Comitato Permanente nella precedente adunanza, propone un voto al Governo perché, fra i provvedimenti straordinari da adottare nelle presenti contingenze, ne fosse incluso uno che autorizzasse l'Istituto a riassicurare in proprio - bene inteso con le opportune cautele e nei limiti atti a garantire l'Istituto medesimo - sia, nel ramo dei rischi marittimi sia in altri rami di assicurazione contro i danni.

Occasione di tale proposta è, oltre la notizia di indole riservata che già S. E. il Ministro della Marina aveva disposto l'esame del problema delle riassicurazioni presso l'Istituto in materia di rischi ordinari di navigazione, anche il fatto che la interruzione dei rapporti di amicizia con la Germania priva le Compagnie italiane degli istituti riassicuratori che finora hanno assunto la maggior parte delle

cessioni fatte dalle Compagnie italiane.

Rappresentanti di Compagnie italiane hanno infatti dichiarato di accingersi a cercare a Londra e a Parigi Istituti riassicuratori che sostituiscono nel nostro mercato le Compagnie tedesche.

Il Comitato, esaminato il problema, non crede che sia utile all'Istituto promuovere la concessione della facoltà di riassicurare nelle assicurazioni contro i danni. E ciò per due considerazioni. La prima che il nostro Istituto non deve essere distolto da quello che è il suo compito principale: l'assicurazione sulla vita. A ciò forse vorrebbero condurlo le Compagnie preferendo esse che l'Istituto eserciti, anziché l'assicurazione diretta, la riassicurazione. Ma l'Istituto deve opporsi a siffatta tendenza. Ottenere oggi la facoltà, salvo a valersene o non, sarebbe cosa meno conveniente.

Ar

La seconda considerazione in senso contrario all'opportunità di un voto è che le Compagnie italiane che esercitano l'assicurazione contro i danni non hanno ancora raggiunto un'organizzazione tale da togliere al riassicuratore ogni preoccupazione e da assicurare benefici notevoli.

Il Comitato esclude quindi, almeno per ora, l'opportunità di promuovere un voto per ottenere



-104-
che all'Istituto sia consentito di esercitare la riassicu-
razione nel ramo marittimo e nelle altre assicurazioni
ordinarie contro i danni.

Dopo di ciò il Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Luigi

Il Direttore Generale

L. D'Amico

Il Cons.^o Segretario, *ufficiale*

R. Hofmann